

CHIARIMENTO N. 3

Quesito Buongiorno, relativamente al sopralluogo obbligatorio, può essere usato e allegato nella documentazione di gara l'attestato di sopralluogo effettuato nella fase precedente? oppure è necessario farlo nuovamente e nelle medesime sedi?

Risposta:

Come prescritto nell'art. 11 del Disciplinare di gara : « NB. Gli operatori che hanno già effettuato il sopralluogo nell'ambito della precedente procedura di gara (di cui al cig 8418983C8B) sono esentati dall'obbligo di effettuare nuovamente il sopralluogo, fermo restando il rispetto delle prescrizione sottostanti».

Ciò significa che chi ha già svolto il sopralluogo nella precedente gara sopramenzionata non deve rifarlo, sempre che siano state rispettate in tale sede le prescrizioni del disciplinare e cioè:« Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante conserva l'attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 18 sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore».

Nel caso di nutrano dei dubbi sulla regolarità del sopralluogo svolto nella precedente gara, si suggerisce di ripeterlo.